



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Piazza Municipio n. 1 - C.A.P. 28876 - P. I.V.A.: 00421450032

Tel.: 0324/65009 - Fax: 0324/65817

www.comune.macugnaga.vb.it

e-mail protocollo@comune.macugnaga.vb.it

pec comune.macugnaga.vb@cert.legalmail.it

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 14/2026 DEL 13/08/2026

OGGETTO:

MASSIMA PERICOLOSITA' INCENDI

IL SINDACO

Visto che la Regione Piemonte con Determinazione n. 1300/a1821a del 05.07.2026, ha provveduto alla dichiarazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, a partire dal 08.07.2026, sino a revoca del provvedimento su tutto il territorio regionale;

Considerato che il provvedimento anzidetto prescrive, che entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, sono vietate le azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali:

- accendere fuochi,
- accendere fuochi pirotecnici,
- far brillare mine,
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,
- usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace,
- fumare,
- disperdere mozziconi o fiammiferi accesi,

Visto l'aggravarsi dell'emergenza a causa del perdurare della siccità e lo sviluppo e l'estensione di numerosi incendi nei giorni scorsi nelle zone vicine al Comune di Macugnaga;

Considerata la particolare conformazione del territorio del Comune di Macugnaga, che è un Ente montano con la consistente presenza di alberi, arbusti e prati anche all'interno dei centri abitati, circostanze che aumentano in modo esponenziale il rischio incendio;

Ritenuto, a tutela della pubblica e privata incolumità, estendere il divieto di azioni che possono determinare anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali accendere fuochi di qualunque genere - anche all'interno di appositi apparecchi per barbecue e griglie, anche in muratura, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, sino al termine dell'emergenza;

Visto l'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000, modificato dalla Legge n. 125/2008, nella parte in cui conferisce al Sindaco il potere ordinatorio di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerato che è possibile derogare a norme legislative vigenti in base all'art. 54 C^ 4 del D.Lgs. 267/2000 nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell'urgenza a condizione della temporaneità dei loro effetti, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare;

Ritenuto pertanto opportuno emanare la presente ordinanza allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze Comunali;

VISTA la Legge 23/12/1978 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

A PARTIRE DAL 14.08.2026. E FINO A NUOVO PROVVEDIMENTO,

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

E' VIETATO:

ACCENDERE FUOCHI DI QUALUNQUE GENERE - ANCHE ALL'INTERNO DI APPOSITI APPARECCHI PER BARBECUE E GRIGLIE, ANCHE IN MURATURA, ACCENDERE FUOCHI PIROTECNICI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI, USARE APPARATI O APPARECCHIATURE CHE PRODUCANO FAVILLE O BRACE, AL FINE DI TUTELARE LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'

AVVERTE

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previste dalla legge n. 689/1981 nell'ambito della sanzione edittale dell'art. 7 bis del D.L.vo n. 267/2000, ed in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 500,00, che potrà essere assolta anche in misura ridotta in base alla Legge 689/81.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.



IL VICE SINDACO

Maurizio VITTONI